

REGOLAMENTO DEL "BARATTO AMMINISTRATIVO"

Art.1 Riferimenti legislativi

L'art. 24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Art.2 Il baratto amministrativo

Con il "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art. 1 del presente Regolamento per estinguere debiti inerenti i tributi comunali scaduti o a scadere entro 30 gg dall'ammissione. Si farà riferimento, per l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, alle entrate cronologicamente anteriori, non prescritte, e per le quali non sia pendente procedimento di contestazione innanzi all'autorità giudiziaria o, se pendente procedimento, il richiedente presenti formale rinuncia all'atto di ammissione della richiesta.

Il richiedente ottiene la possibilità di estinguere i propri debiti offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio svolto direttamente dai dipendenti e dai collaboratori comunali.

Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di interventi di c.d. beneficenza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza della possibilità oggettiva di accedere al "baratto amministrativo".

Oggetto di baratto possono essere non solo le entrate scadute per le quali si è consolidato il debito a carico del richiedente ma anche quelle non ancora scadute; in tal caso si farà riferimento a tutti i tributi ed entrate che matureranno le scadenze nel corso dell'anno nel quale si intendere svolgere l'attività oggetto del baratto amministrativo.

Art. 3 Applicazione del baratto amministrativo

Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai concittadini residenti che hanno i requisiti prescritti e che presentino apposita richiesta compilata in ogni parte.

I destinatari del "baratto amministrativo" non possono essere i dipendenti comunali ed i loro coniugi o parenti in linea retta entro il 1° grado. In alcun modo i soggetti richiedenti il baratto amministrativo non possono vantare diritti per posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 4 Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

Entro il 31 novembre di ogni anno il responsabile Finanziario, o suo delegato, e il responsabile Tributi e delle varie entrate comunali, se diverso, del Comune di Casal di Principe sono chiamati a predisporre un riepilogo dell'ammontare delle morosità delle entrate e dei tributi per l'anno



precedente per singolo contribuente/utente, al fine di fissare con delibera di Giunta comunale l'importo complessivo max del "baratto amministrativo" sia per utente/richiedente che complessivo. Nella stessa delibera verrà fissato anche il limite massimo di ore a settimana per richiedente nonché l'importo del valore max ISEE ammissibile.

Art. 5 Identificazione del numero di moduli

L'Ufficio Tecnico del Comune di concerto con il servizio finanziario predispone il progetto di cui all'art.24 della legge n.164 del 2014, ovvero le attività/interventi da effettuare come contropartita dell'importo fissato quale baratto amministrativo ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli ammissibili; ogni modulo è composto da un minimo di ore tenuto conto del limite individuale fissato con delibera di giunta per richiedente ad anno e dei vincoli previsti dall'art.24 della Legge 164/2014.

E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

Art. 6 Destinatari del baratto

I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore al limite fissato con delibera di giunta annualmente e che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati.

Possono presentare domanda, compilando l'apposito modello, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per l'anno di approvazione del presente regolamento, la scadenza per la consegna della domanda è fissata al 60 giorno successivo alla esecutività del presente regolamento.

Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", fissato annualmente nella delibera di giunta, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo una apposita tabella di valutazione che focalizza l'attenzione su elementi di rilevanza sociale.

Si avverte che in caso di parità ulteriore sarà privilegiato il richiedente avente maggiore età anagrafica.

TABELLA	pu nti
ISEE da € 0,00 sino a € 1.500	10
ISEE da € 1.501 sino a € 2.500	9
ISEE da € 2.501 sino a € 3.500	8
ISEE da € 3.501 sino a € 4.500	7
ISEE da € 4.501 sino a € 5.500	6
ISEE da € 5.501 sino a € 6.500	5
ISEE da € 6.501 sino a € 8.500	4
ISEE da € 8.501 sino a € 9.500	3
ISEE da € 9.501 in poi	2



TABELLA	pu nti
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun componente maggiorenne della famiglia disoccupato)	3
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun componente maggiorenne della famiglia in cassa integrazione)	1
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto con età superiore a 60	4
Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto con età inferiore a 60	2
Nuclei monogenitoriali con 1 minore a carico (per ogni minore a carico oltre il primo si riconosceranno altri 2 punti)	5 + (2 punti a minore oltre il primo)
Nuclei familiari con 1 minore a carico (per ogni minore a carico oltre il primo si riconosceranno altri 2 punti a minore)	3 + (2 punti a minore oltre il primo)
Nuclei familiari con ultrasessantacinquenni	2 + (1 punto a ultrasessantacinquenne oltre il primo)
Presenza nel nucleo di componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare con handicap)	2 + (1 punto per ogni portatore di handicap presente oltre il primo)
Assenza di assegnazione di contributi di solidarietà alla data di presentazione della domanda	5
Importo del debito da estinguere fino a € 2.000,00 (per ogni mille euro in più fino alla soglia massima fissata 0,25 punti)	2 + (0,25 punti per ogni mille euro di debito da barattare fino alla soglia massima fissata)
Non aver beneficiato negli anni precedenti dell'ammissione al "baratto amministrativo". (Per le domande effettuate il 1 anno dell'adozione del presente regolamento il punteggio non verrà assegnato)	1



L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito (sarà considerato giustificato motivo la malattia/infortunio certificato da apparenza al SSN, eventuale occupazione intervenuta *medio tempore*).

In ogni caso il calendario delle attività avrà una durata temporale che non potrà superare l'anno per il quale la richiesta viene effettuata.

I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente Regolamento saranno provvisti, a cura del Comune, di cartellino identificativo.

Art. 7 Obblighi del richiedente

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito quale modalità alternativa di pagamento dei tributi/entrate di pertinenza dell'ente locale di residenza.

Il richiedente è tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo/entrata, riconoscendo a n. 1 ora di partecipazione al "baratto amministrativo" € 7,50 di tributo/entrata simbolica da versare. Il modulo non potrà eccedere le ore settimanali fissate con delibera di giunta.

Art. 8 Registrazione dei moduli

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicitati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 9 Obblighi del Comune verso il richiedente

Il Comune provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa.

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del "baratto amministrativo" purché il dichiarante nel modulo di domanda del "baratto amministrativo" si sia reso disponibile, il Comune potrà fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi



che sono tenuti a partecipare, previa verifica della disponibilità di bilancio qualora comporti oneri finanziari a carico dell'ente.